



PROVINCIA DI CAMPOBASSO

4° Dipartimento 1° Servizio
Ufficio "Trasporti e Servizi Locali"

Dirigente Arch. Giovanna Iannelli
Responsabile dott. Isidoro La Farciola

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DELLE SCUOLE NAUTICHE

Licenziato dalla Commissione Statuto e Regolamenti in data 07.11.2011

Approvato con delibera del Consiglio Provinciale del 25 NOVEMBRE 2011 n. 36/3

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DELLE SCUOLE NAUTICHE

ART. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio delle funzioni in materia di attività e vigilanza tecnico-amministrativa sulle Scuole Nautiche, attribuite alla Provincia dal combinato disposto del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 105 comma 3) lettera a) - "*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59*" -, del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 29 luglio 2008, n. 146 - *Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto.*

ART. 2

Definizione delle Scuole Nautiche

1. Si definiscono Scuole Nautiche, i centri per l'educazione marinaresca, l'istruzione e la formazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche, caratterizzate da una organizzazione funzionale di mezzi, risorse, strumentazioni didattiche, ove vengono esercitate con regolarità le attività finalizzate alla istruzione ed alla formazione teorica e pratica dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche, ai sensi del Decreto 29 luglio 2008, n. 146, art. 42 - *Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto.*

2. Non sono soggette alla disciplina del presente atto le attività, ancorché esercitate a carattere permanente e presso strutture stabili, finalizzate all'avviamento agli sport nautici, ma non destinate al conseguimento della patente nautica.

Per gli Enti e le associazioni nautiche a livello nazionale per la gestione delle scuole per il conseguimento delle patenti nautiche, denominati "*Centri di istruzione per la nautica*", riconosciuti in conformità a quanto previsto dal Decreto del Ministro dei Trasporti 19 agosto 1991 n. 389 - *Regolamento recante le modalità per lo svolgimento degli esami, per la nomina e la composizione delle commissioni, per l'accoglimento dell'istanza, nonché per il rilascio delle patenti nautiche* -, non è richiesta l'autorizzazione di cui all'art. 42, comma 2 del Decreto 29 luglio 2008, n. 146. La vigilanza tecnico-amministrativa sui "*Centri di istruzione per la nautica*", è di competenza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

3. L'attività di Scuola Nautica può essere svolta anche da:

a. autoscuole in possesso dei requisiti di cui al D.M. 17/05/95 n. 317;

b. persone fisiche o giuridiche ed i Consorzi non titolari di autoscuola, in possesso dei requisiti previsti dal Decreto 29 luglio 2008, n. 146 - meglio specificati nell'art. 4 o 5 del presente regolamento, dotate di idonei locali, di attrezzature marinaresche, di strumenti e mezzi nautici e del materiale didattico per la formazione dei candidati agli esami.

4. La sede della scuola è quella dove sono impartite le lezioni teoriche e dove è collocato l'ufficio di segreteria.

5. Le esercitazioni pratiche, da effettuarsi su mezzi nautici, preventivamente autorizzati dalla Provinciale, devono essere svolte nell'ambito del compartimento marittimo ove saranno sostenuti gli esami.

ART. 3

Vigilanza tecnica e amministrativa

1. Le Scuole Nautiche sono soggette alla vigilanza tecnica e amministrativa da parte della Provincia di Campobasso, che conferma l'inizio dell'attività previo parere obbligatorio del Capo del Compartimento marittimo o del Direttore dell'Ufficio Motorizzazione civile nella cui giurisdizione la scuola ha la sede principale.

2. La dichiarazione di inizio attività può essere richiesta per:

I° Scuole Nautiche per la preparazione dei candidati al conseguimento della patente nautica di cui all'art. 25, comma 1, lett. a) del Decreto 146/08 per la navigazione entro le 12 miglia dalla costa;

II° Scuole Nautiche per la preparazione dei candidati al conseguimento della patente nautica di cui all'art. 25, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 146/08 per la navigazione senza limiti dalla costa;

III° Scuole Nautiche per la preparazione dei candidati al conseguimento della patente nautica di cui all'art. 26, comma 1, D.Lgs. 146/08 per il comando delle navi da diporto.

3. Il parere di cui al comma 1 viene richiesto dalla Provincia di Campobasso;

4. Il parere di cui al comma 1 per il rilascio dell'autorizzazione alle Scuole Nautiche per la preparazione dei candidati al conseguimento della patente nautica di cui all'art. 25, comma 1, lett. b) del D.Lgs.146/08, per la navigazione senza limiti dalla costa e di cui all'art. 26, comma 1, D.Lgs. 146/08 per la condotta delle navi da diporto, è richiesto esclusivamente al Capo del Compartimento Marittimo.

ART. 4

Requisiti del richiedente

1. Per l'esercizio di scuola nautica il richiedente deve avere i seguenti requisiti:

a. avere la cittadinanza italiana o essere cittadino di un altro Stato membro dell'Unione Europea, ovvero di altro Stato qualora ciò sia previsto da accordi internazionali e dalla legislazione vigente;

b. avere compiuto la maggiore età;

c. non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, non essere o non essere stato sottoposto a misure di sicurezza personale o alle misure previste dalla legge Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 - *Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità* - come sostituita dalla Legge 3 agosto 1988, n. 327 - *Norme in materia di misure di prevenzione personali* - e dalla Legge 31 maggio 1965, n. 575 - *Disposizioni contro la mafia* -, così come successivamente modificata ed integrata, nonché non avere riportato condanne ad una pena detentiva superiore ad anni tre, salvo che siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione;

d. non essere stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito, ovvero non avere in corso, nei propri confronti, un procedimento per dichiarazione di fallimento;

e. essere in possesso del titolo professionale di patente nautica con almeno un'esperienza biennale maturata negli ultimi cinque anni. Per il personale docente le figure trovano indicazione negli artt. 27 e 28, p.6, del DPR 9.10.1997, n.431;

f. avere la capacità finanziaria di cui all'art. 6, comma 4, lett. n;

2. Il soggetto richiedente deve inoltre dimostrare:

a. la proprietà o disponibilità giuridica della o delle unità da diporto, in conformità a quanto prescritto dall'art. 10, da utilizzare per l'effettuazione delle esercitazioni pratiche tenute dalla scuola nautica;

- b. la proprietà o disponibilità giuridica dei locali costituenti la sede, i quali devono avere le caratteristiche di cui all'art. 7, e risultare conformi alle leggi ed ai regolamenti vigenti;
- c. la disponibilità di materiale didattico idoneo all'insegnamento teorico di cui agli artt. 8 e 9;
- d. personale idoneo allo svolgimento dell'attività di insegnamento sia teorico che pratico di cui all'art.11.

ART. 5

Requisiti per le società

1. Nel caso di società, l'autorizzazione di cui al comma 2 dell'art. 3 è rilasciata al legale rappresentante.
2. Nel caso di società, i requisiti di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 4 devono essere posseduti:
 - a. da tutti i soci quando trattasi di società di persone;
 - b. dai soci accomandatari, quando trattasi di società in accomandita semplice o in accomandita per azioni;
 - c. dagli amministratori, per ogni altro tipo di società.
3. Nel caso di società, il requisito di cui alla lettera e) del comma 1 dell'art 4 deve essere posseduto dal legale rappresentante della società e il requisito di cui alla lettera f) del comma 1 dell'art. 4 deve essere posseduto dalla società.
4. Nel caso di trasferimento del complesso aziendale a titolo universale o a titolo particolare, l'avente causa è tenuto a richiedere a proprio favore il rilascio di un'autorizzazione in sostituzione di quella del trasferente che, contestualmente alla revoca di quest'ultima, deve essere rilasciata previo accertamento dei prescritti requisiti in capo al richiedente.
5. Se l'autorizzazione è stata rilasciata in favore di una società o di un Ente, l'ingresso, il recesso e l'esclusione di uno o più soci, da documentare con l'esibizione della copia autentica del relativo verbale, deve essere comunicato all'autorità che ha provveduto al rilascio dell'autorizzazione e che ne prende atto, previo accertamento dei prescritti requisiti, qualora le modifiche della composizione della società o dell'Ente non siano tali da comportare il rilascio di una nuova autorizzazione.
6. Nell'ipotesi di autorizzazione intestata a società semplici, il recesso e l'esclusione di uno o più soci comportano il rilascio di una nuova autorizzazione in sostituzione della precedente, previa revoca di quest'ultima, a seguito di richiesta corredata della copia autentica della scrittura privata autenticata, contenente la dichiarazione di assenso dei soci intestatari dell'autorizzazione.
7. Nell'ipotesi di trasformazione da ditta individuale a società, avente o meno personalità giuridica, o di trasformazione di forme societarie, viene rilasciata un'autorizzazione in sostituzione di quella precedente, previo accertamento dei requisiti prescritti per il legale rappresentante o per il socio amministratore e contestuale revoca dell'autorizzazione precedente.
8. Se varia la sola denominazione della scuola nautica senza alcuna modifica sostanziale di essa, si procede al semplice aggiornamento dell'intestazione dell'autorizzazione senza dar corso al rilascio di una nuova autorizzazione.

ART. 6

Dichiarazione di inizio attività

1. Le persone fisiche o giuridiche che intendono gestire scuole nautiche devono presentare apposita dichiarazione di inizio di attività alla Provincia.
2. La dichiarazione, redatta in carta legale e sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante, deve contenere le seguenti indicazioni:
 - a. tipologia di scuola nautica per la quale si intende chiedere l'autorizzazione;
 - b. denominazione della scuola;
 - c. localizzazione della sede;
3. Nella dichiarazione devono inoltre essere indicati gli estremi fiscali del richiedente ed i dati anagrafici:
 - a. del titolare se il richiedente è una ditta individuale;
 - b. del legale rappresentante se il richiedente è una società di persone;
 - c. del socio accomandatario se il richiedente è una società in accomandita semplice o in accomandita per azioni;
 - d. dell'amministratore per ogni altro tipo di società;
4. Alla dichiarazione dovrà essere allegata la seguente documentazione:
 - a. documentazione inerente l'idoneità degli insegnanti di teoria nonché degli istruttori da utilizzare nella scuola nautica. All'uopo, occorre allegare uno dei seguenti titoli:
 - copia dell'abilitazione non inferiore a quella di ufficiale di navigazione di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro dei trasporti 30 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, supplemento ordinario n. 13 del 16 gennaio 2008;
 - copia del titolo professionale per i servizi di coperta del diporto;
 - attestazione dell'attività di docenza presso istituti nautici o professionali per la navigazione;
 - attestazione del ruolo di ufficiale superiore del Corpo dello stato maggiore e delle capitanerie di porto in congedo da non oltre dieci anni;
 - copia della patente nautica per la navigazione senza alcun limite;
 - certificazione di idoneità rilasciata dalla *Federazione Italiana Vela* o dalla *Lega Navale Italiana*, per l'attività di insegnamento della tecnica di base della navigazione a vela;
 - dichiarazione di nascita, residenza e cittadinanza;
 - b. ricevuta di versamento, di € 150,00, con causale "*spese istruttorie rilascio autorizzazione Scuola Nautica*" da versare sul conto corrente postale n. 96295688 intestato alla Provincia di Campobasso - Servizio Motorizzazione, via Roma, n. 47, 86100, Campobasso;
 - c. attestazione rilasciata dal richiedente, nei modi previsti dalla normativa vigente, comprovante il possesso dei requisiti soggettivi di cui al precedente art. 4, con allegata documentazione richiesta nel suddetto articolo;
 - d. relazione tecnica contenente la descrizione dei locali asseverata da un professionista abilitato, attestante:
 - il rispetto dei requisiti di cui all'art. 7 del Regolamento;
 - il rispetto dei criteri di cui all'art. 3 del D.M. 317/1995;
 - il rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza antincendio,
 - il rispetto della normativa in materia di sicurezza degli impianti;
 - il rispetto della normativa in materia di protezione della salute e sicurezza dei lavoratori (D. Lgs. 9 aprile 2008 , n. 81 - *Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.*
 - il rispetto della normativa in materia di eliminazione delle barriere architettoniche;

- e. planimetria quotata in scala 1:50 - o- 1:100, con l'indicazione dell'altezza dei locali;
- f. parere igienico-sanitario dell'ASL territorialmente competente attestante l'idoneità dei locali ad essere destinati all'attività di scuola nautica;
- g. dichiarazione sul rispetto del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - *Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro* - e del Decreto 22 gennaio 2008 n. 37, "*Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11- quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici*";
- h. certificato di agibilità oppure dichiarazione di tecnico abilitato che i locali sono idonei ed agibili per l'uso di scuola nautica;
- i. certificato di destinazione d'uso oppure dichiarazione di tecnico abilitato che la destinazione d'uso dei locali risulta essere conforme agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti comunali in vigore;
- j. visura catastale con planimetria catastale;
- k. documentazione comprovante la disponibilità delle attrezzature didattiche di cui all'art. 8 e del materiale per le lezioni teoriche di cui all'art. 9;
- l. documentazione comprovante la disponibilità del o dei mezzi nautici di cui all'art. 10, comprendente di:
 - polizza assicurativa R.C.;
 - licenza di navigazione (se trattasi di imbarcazione) dalla quale si evidenziano il contratto di acquisto o contratto di leasing;
- m. documentazione comprovante la disponibilità dei locali;
- n. documentazione comprovante il possesso della capacità finanziaria, consistente in un certificato attestante la proprietà di beni immobili di valore non inferiore a € 51.645,69 liberi da gravami ipotecari, ovvero una attestazione di affidamento dell'importo di € 25.822,84, nelle varie forme tecniche, rilasciata da parte di:
 - Aziende o Istituti di credito;
 - Società finanziarie con capitale non inferiore ad € 2.582.284,50;

La dimostrazione di adeguata capacità finanziaria, nel caso di autorizzazione rilasciata a compagini societarie, deve fare riferimento alla stessa società.

L'attestazione di capacità finanziaria riferita ad un importo di € 25.822,84 deve essere formulata secondo lo schema allegato al D.M. n. 317/95 relativo alle autoscuole.

5. La Provincia di Campobasso provvederà ad istruire l'istanza e a richiedere, se necessario, l'esibizione della documentazione in relazione a determinati fatti, stati e qualità dichiarati nell'istanza, indicando sia per quali fatti, stati e qualità è sufficiente produrre una dichiarazione sostitutiva di notorietà, sia il termine entro il quale la documentazione deve essere prodotta. La Provincia completa l'istruttoria entro 30 giorni dalla sua presentazione.

ART. 7

Locali

1. I locali delle scuole nautiche devono comprendere:

- a. un'aula di almeno 25mq di superficie, e comunque tale che per ogni allievo siano disponibili almeno mq 1,50, dotata di idoneo arredamento e separata dagli uffici e/o da altri locali di ricevimento al pubblico;
- b. un ufficio di segreteria di almeno 10 mq, antistante l'aula;

- c. servizi igienici composti da bagno e antibagno, illuminati ed areati, in modo diretto o con areazione forzata;
2. I locali devono avere certificazione idonea in ordine alla normativa vigente in materia igienico-sanitaria e sicurezza degli impianti;
 3. L'altezza minima dei locali è quella prevista dal regolamento edilizio vigente nel Comune in cui ha sede la scuola nautica.
 4. La categoria catastale dei locali deve essere conforme all'attività da svolgere in essi (C1 e/o A10);
 5. L'agibilità dei locali deve essere certificata dal comune competente. Per gli immobili costruiti prima del 28.12.1994 qualora l'utente non riesca ad ottenere dal Comune la dichiarazione di agibilità dovrà presentare:
 - dichiarazione di un ingegnere o architetto iscritto all'Albo professionale con la quale attesta l'agibilità dell'immobile;
 - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con cui dichiara l'impossibilità ad ottenere il documento dal Comune;
 6. Qualora una scuola nautica intenda istituire corsi per il rilascio della patente nautica di tipo C ai sensi del Decreto 29 luglio 2008, n. 146 - *Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171*, recante il codice della nautica da diporto, i locali dovranno essere adeguati secondo la normativa vigente sul superamento delle barriere architettoniche.
 7. Nei locali della Scuola Nautica è vietato svolgere attività diversa da quella autorizzata.
 8. Per le scuole nautiche già autorizzate all'entrata in vigore del presente Regolamento che siano in possesso anche dell'autorizzazione a svolgere l'attività di autoscuola e/o di studio di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, i locali potranno avere in comune l'ingresso e gli uffici di segreteria destinati alla ricezione del pubblico ed al ricevimento degli incarichi, ad eccezione delle scuole nautiche e autoscuole che possono avere in comune anche l'aula per le lezioni teoriche da utilizzare in orari differenti da comunicare preventivamente alla Provincia.
 9. I requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti dalle scuole nautiche di nuova istituzione.

ART. 8

Arredamento Didattico

1. L'arredamento dell'aula di insegnante è costituita almeno da:
 - a. una cattedra o un tavolo per l'insegnante, usufruibile anche come tavolo da carteggio;
 - b. una lavagna dalle dimensioni minime di metri 1,10 x 0,80, oppure una lavagna luminosa o altro sussidio didattico avente analoghe finalità;
 - c. posti a sedere per gli allievi in proporzione alla disponibilità di superficie dell'aula;
 - d. almeno un tavolo da carteggio.

ART. 9

Materiale Per Lezioni Teoriche

1. Il materiale didattico per l'insegnamento teorico è costituito da:
 - Un gruppo motore sezionato, anche in scala ridotta e monocilindrico;

- Codice della navigazione;
- Portolano del Mediterraneo "A e B";
- Elenco fari e segnali da nebbia;
- Carte nautiche e rilevamento posizioni;
- Proiezione cilindrica modificata.

Tavole raffiguranti:

- Una serie di tavole raffiguranti carte nautiche;
 - Tavole raffiguranti i dispositivi per ridurre l'inquinamento atmosferico;
 - Tavole raffiguranti gli interventi di primo soccorso;
 - Una serie di tavole raffiguranti i principali organi del motore;
 - Una serie di tavole raffiguranti il motore, gli organi di alimentazione, gli impianti, nonché la classificazione dei mezzi nautici;
 - Tavola raffigurante l'imbarcazione a motore: fuoribordo, entrofuoribordo, entrobordo;
 - Tavola raffigurante imbarcazione a motore, struttura scafo, sezione maestra;
 - La rosa dei venti ;
 - Segnalamento marittimo;
 - Sistema di segnalamento;
 - Fari e segnali;
 - Le precedenza di rotta;
 - La prora e la rotta;
 - Nodi, ancore, accessori;
 - La barca a vela;
 - La vela - nomenclatura;
 - Bandiere del codice internazionale;
 - Pubblicazioni nautiche ;
 - Strumenti ed attrezzature marinaresche;
 - Almeno due tipi di ancore;
 - Almeno un'elica;
 - Almeno due bussole magnetiche;
 - Materiale da carteggio;
 - Almeno uno scandaglio manuale;
 - Almeno una cassetta di pronto soccorso, anche se su imbarcazione;
 - Almeno un binocolo
 - Almeno un orologio ed un barometro;
 - Esemplari di mezzi di salvataggio e dotazioni di sicurezza di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 29.07.2008, n.146 art. 54, anche se su imbarcazione;
2. Le scuole nautiche per la preparazione dei candidati al conseguimento delle patenti di cui all'art. 25, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 146/08 devono altresì essere dotate di:
- Mappa del cielo - emisfero celeste;
 - Definizione della sfera celeste geocentrica;
 - Sestante;
 - Apparato VHF, anche se su imbarcazione
 - Riflettore Radar
 - E.P.I.R.B., su imbarcazione, in caso di effettivo utilizzo della stessa oltre le 50 miglia dalla costa; in caso di utilizzo dell'imbarcazione non oltre le 50 miglia, l'insegnante può illustrare il funzionamento dell'EPIRB in aula anche avvalendosi di tavole illustrative;

- Effemeridi nautiche;
 - Tavole nautiche per la navigazione astronomica (astronomia nautica)
 - Tavole di maree;
 - Ufficiale di rotta;
 - Pubblicazioni per i radioservizi della navigazione;
 - Codice internazionale dei segnali, manuale di ricerca e salvataggio.
3. Le scuole nautiche per la preparazione dei candidati al conseguimento delle patenti di cui all'art. 26, comma 1, D.Lgs. 146/08 devono essere dotate altresì di Carte metereologiche.
4. Le scuole nautiche possono attrezzarsi, per l'insegnamento, con sistemi audiovisivi interattivi, nel qual caso possono essere adeguatamente ridotti i cartelli e/o le tavole di cui al comma 1.
5. Tutte le dotazioni o pubblicazioni soggette ad aggiornamento devono essere tenute continuamente aggiornate da parte della scuola, anche attraverso fotocopie da allegare ai testi già esistenti.

ART. 10

Mezzi nautici

1. La scuola nautica deve disporre di unità da diporto per lo svolgimento delle esercitazioni pratiche e degli esami compatibile con il tipo di patente da conseguire.
2. I mezzi nautici impiegati per le esercitazioni pratiche e per lo svolgimento degli esami devono essere provvisti di polizza assicurativa per eventuali danni alle persone imbarcate ed a terzi nonché a cose (assicurazione R.C.);
3. I mezzi nautici da utilizzare per le scuole che preparano i candidati al conseguimento della patente nautica di cui all'art. 25 comma 1, lettera b) del Decreto Interministeriale 29.07.2008, n.146, devono essere iscritti nei registri delle Capitanerie di porto, ai sensi della legge 172 dell' 8 luglio 2003.
4. Le scuole nautiche di cui all'art. 25, comma 1) lettera a) del D. Lgs. 146/08 possono utilizzare anche un natante purché marcato CE, come da art. 12 e 13 del D.Lgs. 436 del 14.08.1966, oppure certificato da un Ente tecnico notificato;
5. E' ammesso il ricorso allo strumento del leasing, della comproprietà (fino a n 3 scuole nautiche), dell'usufrutto, del patto di riservato dominio, della locazione con contratto almeno biennale per le scuole nautiche che preparano corsi per il conseguimento di patente nautica per la navigazione senza limiti dalla costa. Le scuole nautiche che utilizzano i natanti per i corsi per il conseguimento di patente nautica per la navigazione entro le 12 miglia dalla costa devono autocertificare la disponibilità del mezzo, indicando gli estremi tecnici dello stesso e precisando che nelle giornate di corso il natante viene utilizzato dalla scuola nautica in maniera esclusiva.
6. Ogni variazione relativa al titolo di proprietà e/o di possesso, alla sostituzione del mezzo nautico o comunque relativa a quest'ultimo, deve essere preventivamente autorizzata dalla Provincia.
7. In sede di svolgimento dell'esame, una scuola nautica può mettere a disposizione il proprio mezzo nautico, già autorizzato, anche per i candidati presentati da altre scuole nautiche, senza limitazioni.
8. In sede di esame deve essere garantita la presenza dell'istruttore della scuola nautica che mette a disposizione il proprio mezzo nautico;

9. I mezzi nautici che utilizzano le scuole per le esercitazioni e gli esami, devono essere contraddistinti con la scritta "SCUOLA NAUTICA" su ambo i lati, di dimensione leggibile da una distanza di 100 metri.

10. I mezzi nautici hanno l'obbligo di avere a bordo tutte le dotazioni di sicurezza così come previsto dal D.M. 478/99, e ss.mm.ii., Decreto 29 luglio 2008, n. 146 - Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto;

Il Capo del Compartimento Marittimo o il Direttore dell'Ufficio Provinciale del D.T.T., nell'ambito delle rispettive competenze di cui all'art. 3, nel rilasciare il parere, valuta anche l'idoneità delle unità nautiche delle scuole.

ART. 11

Insegnanti ed istruttori.

1. La scuola nautica deve avere uno o più insegnanti di teoria, uno o più istruttori per le esercitazioni pratiche, o comunque uno o più soggetti abilitati che cumulino entrambe le funzioni. Dette funzioni, cumulabili, possono essere svolte, peraltro, dal titolare, legale rappresentante, o socio amministratore avente i requisiti. Gli insegnanti e/o istruttori devono rilasciare autodichiarazione in cui attestano di accettare l'incarico e di non essere dipendenti dello Stato, di Enti pubblici o di Aziende private, oppure, in caso contrario, esibire il nulla osta dei predetti;

2. Se una scuola nautica rimane sprovvista dell'unico insegnante o istruttore di cui dispone e non ha la possibilità di sostituirlo immediatamente, è consentito, previa autorizzazione dell'Amministrazione, utilizzare temporaneamente e per non più di sei mesi, un insegnante o istruttore di altra scuola nautica già autorizzata, in modo da assicurare il regolare funzionamento della stessa;

3. E' consentito utilizzare a tempo parziale insegnanti e/o istruttori abilitati, anche se trattasi di lavoratori autonomi. Agli insegnanti ed istruttori di più scuole nautiche appartenenti ad un unico soggetto titolare è consentita la mobilità presso le diversi sedi.

4. L'istruttore deve essere sempre presente durante lo svolgimento delle esercitazioni e durante gli esami.

5. Possono svolgere l'attività di insegnante teorico e di istruttore pratico presso le scuole nautiche, i soggetti in possesso dell'abilitazione non inferiore a quella di ufficiale di navigazione di cui all'art. 4 del Decreto del Ministro dei trasporti 30 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, supplemento ordinario n. 13 del 16 gennaio 2008 o di titolo professionale marittimo per i servizi di coperta del diporto, i docenti degli Istituti nautici o professionali per la navigazione, gli Ufficiali superiori del Corpo dello Stato Maggiore e delle Capitanerie di porto in congedo da non oltre dieci anni, nonché coloro che hanno conseguito da almeno cinque anni la patente nautica per la navigazione senza alcun limite dalla costa a vela e motore. Ai sensi del D.M. n. 146 del 29 luglio 2008 (regolamento di attuazione dell'art. 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005 n. 171, recante il codice della nautica da diporto), l'attività di insegnamento della tecnica di base della navigazione a vela è svolta da esperti velisti riconosciuti idonei dalla Federazione Italiana Vela o dalla Lega Navale Italiana.

6. Il titolare, i soci, il personale dipendente e gli insegnanti/istruttori, dovranno dotarsi di apposita tessera di riconoscimento rilasciata dalla Provincia, che riporta il nome della Scuola Nautica, numero e data dell'autorizzazione, la foto, i dati anagrafici e le funzioni ricoperte nell'organico della scuola, da esibire in caso di controllo da parte degli organi competenti.

7. Gli insegnanti e/o istruttori che già esercitano presso le Scuole Nautiche, devono adeguarsi al presente articolo nell'arco di due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

ART. 12

Programmi

1. I programmi d'esame per il conseguimento delle abilitazioni al comando ed alla condotta delle unità motore nonché di quelle a vela, con o senza motore ausiliario, e dei motovelieri, per la navigazione entro le dodici miglia dalla costa e per quella senza alcun limite dalla costa, sono riportati, rispettivamente negli allegati D ed E del D.P.R. n. 431 del 09/10/1997, ancora in vigore fino all'emanazione, ai sensi dell'art. 29, comma 5, del Decreto 29 luglio 2008, n. 146, di apposito Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti che fissi i programmi e le modalità per il conseguimento delle patenti nautiche.

2. Il programma d'esame per il conseguimento dell'abilitazione al comando di navi da diporto è riportato nell'allegato F del D.P.R. n. 431 del 09.10.1997 e del Decreto 29 luglio 2008, n. 146.

ART. 13

Corsi di Insegnamento

1. I corsi di insegnamento sono i seguenti:

a. Corsi per la preparazione di candidati al conseguimento delle patenti per il comando e la condotta delle unità a motore, di quelle a vela o a vela con motore ausiliario e dei motovelieri, entro le dodici miglia dalla costa (art. 25, comma 1, lettera a, Decreto 29 luglio 2008, n. 146);

b. Corsi per la preparazione di candidati al conseguimento delle patenti per il comando e la condotta delle unità a motore, di quelle a vela o a vela con motore ausiliario e dei motovelieri, senza alcun limite dalla costa (art. 25, comma 1, lettera b, Decreto 29 luglio 2008, n. 146);

c. Corsi per la preparazione di candidati al conseguimento delle patenti per il comando delle navi da diporto (art. 26 Decreto 29 luglio 2008, n. 146).

2. Durata e modalità dei corsi:

I corsi teorici e pratici tenuti dalle scuole nautiche per lo svolgimento dei programmi d'esami si compongono di:

a. Almeno 10 lezioni di teoria e 4 esercitazioni pratica della durata minima di mezz'ora ciascuna, per i corsi destinati ai candidati al conseguimento della patente di cui all'art.25, comma 1, lettera a, Decreto 29 luglio 2008, n. 146 che abilita al comando ed alla condotta delle unità da diporto per la navigazione entro le dodici miglia. Nei registri delle lezioni, va indicato l'orario di inizio e fine esercitazione;

b. Almeno 20 lezioni di teoria, minimo di un'ora ciascuna, ed almeno 8 esercitazioni di cui le prime due, minimo di un'ora ciascuna e le rimanenti, minimo di due ore ciascuna, per i corsi destinati ai candidati al conseguimento delle patenti di cui all'art. 25, comma 1, lettera b, Decreto 29 luglio 2008, n. 146 - che abilitano al comando ed alla condotta delle unità da diporto per la navigazione senza alcun limite dalla costa. Qualora il candidato sia già in possesso della patente alla cui precedente lettera a), le lezioni di teoria possono essere ridotte ad almeno 10 di un'ora ciascuna, mentre le lezioni di esercitazioni pratiche possono essere ridotte ad almeno 2, ciascuna della durata minima di 90 minuti. Nei registri delle lezioni, va indicato l'orario di inizio e fine esercitazione;

c. Almeno 30 lezioni di teoria, minimo di un'ora ciascuna, ed almeno 2 esercitazioni pratiche, di cui la prima minimo di due ore ciascuna e la rimanente, minimo di 180 minuti, per i corsi destinati ai candidati al conseguimento delle patenti di cui all'art.26 Decreto 29 luglio 2008,

n. 146 che abilitano al comando delle navi da diporto aventi una lunghezza superiore a 24 metri. Nei registri delle lezioni, va indicato l'orario di inizio e fine esercitazione;

3. il candidato, il quale preventivamente abbia già fatto istanza per sostenere l'esame come privatista presso l'Ente esaminante, qualora non ritenga la sua preparazione - o teorica o pratica - idonea al superamento dell'esame, può chiedere, con istanza scritta alla scuola nautica, di potersi avvalere soltanto delle lezioni - o teoriche o pratiche, in alternativa - delle quali ritiene di avere bisogno. La scuola è tenuta ad iscrivere l'allievo nel registro delle lezioni, con l'espressa indicazione dell'una o dell'altra attività didattica - alternativamente, lezioni teoriche o esercitazioni pratiche - della quale il candidato si è avvalso.

ART. 14

Registri

1. Le scuole nautiche curano la tenuta dei registri vidimati dalla Provincia di Campobasso e contenenti gli elementi fondamentali appresso indicati:

a. Registro di iscrizione: Data di iscrizione, generalità degli allievi, estremi delle esercitazioni pratiche, data degli esami di teoria, della prova pratica, e del relativo esito;

b. Registro delle lezioni teoriche ed esercitazioni; numero di iscrizione nel registro, generalità di ogni allievo che frequenta i corsi, data ed ore per ogni lezione teorica seguita, data ed ore per ogni esercitazione pratica; c. Dichiarazione sottoscritta e dall'insegnante-istruttore e dall'allievo, resa ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 - *Testo unico sulla semplificazione della documentazione amministrativa - attestante la regolare partecipazione ai corsi ed alle esercitazioni pratiche conformemente alle risultanze del registro di cui al punto b- e successive modificazioni;*

ART. 15

Disciplina dell'attività

1. All'interno dei locali deve essere esposta al pubblico una tabella, vidimata dalla Provincia, la quale deve indicare in modo chiaro e per esteso:

a. il nome e la sede della scuola;

b. gli estremi del provvedimento autorizzatorio della scuola medesima;

c. le tariffe applicate;

d. l'indicazione che, ai sensi delle vigenti norme, la scuola è posta sotto la vigilanza tecnico-amministrativa della Provincia di Campobasso;

e. la firma del titolare della scuola;

f. l'orario indicativo delle lezioni teoriche;

g. i periodi di chiusura per ferie della scuola

h. la Capitaneria di Porto competente per territorio.

ART. 16

Trasferimento della sede

1. Il trasferimento della sede, in ambito provinciale, sarà consentito previa verifica dell'esistenza dei requisiti di idoneità dei nuovi locali.

ART. 17

Decadenza dell'attività

1. Lo svolgimento dell'attività può decadere:

- a) per decesso del titolare, fatto salvo il trasferimento *mortis causa* in capo agli eredi in possesso dei requisiti richiesti o la cessione operata da parte degli stessi eredi mediante atto *inter vivos* a terzi in possesso dei requisiti prescritti;
- b) per fallimento del titolare ;
- c) per scioglimento o fallimento della società di gestione;
- d) per rinuncia espressa del titolare;
- e) per rinuncia tacita del titolare, intendendosi per rinuncia tacita:
 - il mancato inizio dell'attività entro 3 mesi dal rilascio dell'autorizzazione da non attribuire alla mancata iscrizione di allievi;
 - la sospensione ingiustificata dell'attività per mesi 3;
 - la sospensione dell'attività, previamente autorizzata, eccedente i mesi 6;
- f) per il venir meno dei requisiti richiesti dal presente regolamento per il suo rilascio.

ART. 18

Richiesta di sospensione temporanea dell'attività

1. Il titolare e/o amministratore della Scuola Nautica autorizzata, può chiedere, per giustificati motivi, la sospensione temporanea dell'attività per un periodo da uno a sei mesi, prorogabile di ulteriori tre mesi, per una sola volta e per un massimo di nove mesi, nell'ambito di un quinquennio.

ART. 19

Esercizio dell'attività di vigilanza

1. L'Amministrazione provinciale esercita la vigilanza sull'attività delle scuole nautiche adeguandosi al dettato dell'art. 336 del D.P.R.495/92, avvalendosi anche della collaborazione del personale del Compartimento Marittimo nella cui giurisdizione ha sede la scuola nautica, in applicazione di quanto previsto dall'art. 105 comma 6 del D. Lgs. 112/98, secondo modalità concordate con il Capo del Compartimento Marittimo, e della Polizia Provinciale.

2. La vigilanza è svolta mediante la realizzazione di visite ispettive, anche durante lo svolgimento delle lezioni e durante l'effettuazione degli esami.

3. Sono, in particolare, soggette a controllo:

- a. l'abilitazione professionale del personale docente;
- b. la capacità delle scuole di assolvere alle funzioni di centri di istruzione di nuovi conducenti;
- c. la permanenza dei requisiti in base ai quali sono state autorizzate, con riferimento alle attrezzature, al materiale didattico e di arredamento, ai locali, all'obbligo assicurativo delle imbarcazioni, *etc.*;
- d. il regolare funzionamento delle scuole e l'impiego di istruttori in possesso dei requisiti di cui all'art.13;
- e. la regolare tenuta dei registri di iscrizione;
- f. la percentuale degli allievi che non hanno superato l'esame nell'arco dei sei mesi;
- g. la percentuale degli allievi prenotati ma non presenti agli esami;
- h. la regolare esecuzione dei corsi;

i. il rispetto delle direttive impartite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, delle leggi in materia, nonché del Regolamento adottato dall'Amministrazione Provinciale.

4. Il titolare della scuola nautica, il rappresentante legale ed i loro collaboratori, sono tenuti a collaborare attivamente con il personale di vigilanza nell'esercizio dell'attività ispettiva.

5. In occasione delle ispezioni effettuate nell'esercizio dell'attività di vigilanza è redatto verbale ove il personale ispettivo provvede a registrare le irregolarità riscontrate nel corso del sopralluogo. Esse sono contestate immediatamente al titolare, al legale rappresentante o al socio amministratore o al responsabile della scuola nautica, mediante consegna di copia del verbale da sottoscrivere per ricevuta o mediante invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

6. Il titolare della scuola nautica, entro trenta giorni dalla consegna del verbale o dalla data di ricezione della lettera raccomandata, può far pervenire alla Provincia di Campobasso le proprie osservazioni.

7. L'opera di vigilanza avrà inoltre ad oggetto la repressione dell'attività di scuole nautiche abusive.

ART. 20

Sanzioni

A) Diffida

1. Nel caso di riscontrate irregolarità, qualora le giustificazioni non siano ritenute sufficienti oppure non siano pervenute nel termine prescritto, la Provincia di Campobasso diffida il titolare dell'autorizzazione, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, invitandolo ad eliminare le irregolarità entro un termine che, in ogni caso, non potrà essere inferiore a quindici giorni, nei seguenti casi:

a. nel caso siano iscritti nella scuola nautica allievi per categorie di patenti diverse da quelle autorizzate;

b. nel caso che non vengano compilati i registri delle lezioni teoriche;

c. nel caso che non vengano registrati gli allievi sul registro delle iscrizioni prima che inizino le lezioni teoriche;

d. nel caso non sia esposto il tariffario della scuola nautica e non ne siano rispettate le tariffe riportate;

e. nel caso che siano presenti in aula di teoria o sui mezzi per l'istruzione alla navigazione allievi non registrati sul registro delle iscrizioni;

f. nel caso che insegnanti o istruttori, pur in possesso dei requisiti di cui all'art. 13 del presente Regolamento, non siano in possesso del tesserino rilasciato dalla Provincia di Campobasso;

g. non sia stata comunicato alla Provincia di Campobasso l'inserimento di nuovi mezzi nautici da parte della scuola nautica;

h. non siano stati presi provvedimenti nei confronti di dipendenti scorretti, a seguito di segnalazione o denuncia degli allievi.

i. nel caso in cui siano iscritti nella scuola nautica allievi per categorie di patenti diverse da quelle autorizzate.

2. Nel caso di inottemperanza alla diffida di cui al comma precedente, l'Amministrazione procede alla revoca dell'autorizzazione con provvedimento da comunicarsi al titolare dell'autorizzazione.

3. E' fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di adottare le misure urgenti ritenute più idonee a garantire l'osservanza della normativa vigente.

B) Sospensione

1. L'autorizzazione è sospesa per un periodo da uno a tre mesi nei seguenti casi:

- a) siano state emanate tre diffide nel triennio;
- b) il titolare (il legale rappresentante nel caso di società) non ottemperi alle disposizioni date ai fini del regolare svolgimento dell'attività;
- c) il titolare (il legale rappresentante nel caso di società) faccia ricorso all'opera di insegnanti o istruttori di navigazione privi dei requisiti di cui all'art. 9 del presente regolamento;
- d) sia stato effettuato il trasferimento di sede senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione da parte della Provincia di Campobasso;
- e) siano intervenute variazioni nella titolarità della scuola nautica (o del legale rappresentante nel caso di società) senza che la Provincia di Campobasso abbia dato le necessarie autorizzazioni.
- f) siano poste in essere gravi irregolarità nella tenuta dei registri.

C) Revoca

1. L'autorizzazione viene revocata quando:

- a) sia venuta meno la capacità finanziaria;
- b) siano venuti meno i requisiti morali del titolare;
- c) venga meno l'attrezzatura tecnica e didattica della scuola nautica;
- d) siano stati adottati più di due provvedimenti di sospensione in un quinquennio;
- e) sia proseguito l'utilizzo di personale non idoneo quali insegnanti ed istruttori dopo la prima sospensione dell'autorizzazione;
- f) siano state ripetutamente ignorate le direttive della Provincia di Campobasso.

D) Repressione attività abusiva

1. L'istruzione o la formazione dei conducenti impartita in forma professionale o, comunque, a fine di lucro al di fuori di quanto disciplinato dal presente Regolamento costituisce esercizio abusivo dell'attività di scuola nautica. Chiunque esercita o concorre ad esercitare abusivamente l'attività di scuola nautica è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 15.000. Al trasgressore è parimenti revocata l'idoneità tecnica. L'interessato potrà conseguire una nuova idoneità trascorsi cinque anni dalla revoca o a seguito di intervenuta riabilitazione.

2. Chiunque gestisce una scuola nautica senza autorizzazione della Provincia di Campobasso è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 15.000. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'immediata chiusura della scuola nautica e di cessazione della relativa attività, ordinata dal competente Ufficio Provinciale.

3. Chiunque insegni teoria nelle scuole nautiche o istruisca al comando e alla condotta di unità da diporto, senza essere a ciò abilitato ed autorizzato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 296 a euro 573. Dalla violazione consegue la sanzione accessoria di un mese di sospensione.

4. Il titolare della scuola nautica regolarmente autorizzata che svolga o faccia svolgere attività di insegnamento teorico o istruisca al comando e condotta su unità da diporto delle scuole nautiche, in località diverse e/o in sedi diverse da quelle per cui sia stato autorizzato dalla Provincia di Campobasso, è soggetto alla sospensione dell'autorizzazione per un periodo

da uno a tre mesi e al pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 15.000. Nel caso che l'attività abusiva persista l'autorizzazione verrà revocata.

5. Se negli stessi locali cui è esercitata l'attività abusiva di Scuola nautica, si svolge attività autorizzata di autoscuola, sarà applicato il massimo della sanzione pecuniaria e saranno irrogati tre mesi di sospensione per l'attività di autoscuola.

Art. 21

Sanzioni amministrative e pecuniarie

1. L'applicazione delle sanzioni amministrative è regolata dalla legge 689/81 e dal D. Lgs 267/2000.

2. In caso di mancata regolarità nella tenuta dei registri, la scuola nautica è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1000 a € 5000.

3. Per la non regolarità dei corsi, la scuola nautica è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2000 a € 5000.

4. in caso di indisponibilità dell' insegnante e istruttore di cui all'art. 13, non tempestivamente comunicata all'Ente Provincia, la Scuola Nautica è soggetta alla sanzione amministrativa da € 2000 a € 5000;

5. L'inosservanza dell'art. 17, comporta per la Scuola nautica la sanzione amministrativa da € 2000 a € 5000.

6. Per la mancata osservanza del vigente regolamento e delle disposizioni impartite dalla Provincia, la scuola nautica è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2000 a € 5000.

Art. 22

Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rimanda alla normativa vigente in materia di attività di scuola nautica nonché, per quanto applicabile, alla normativa in materia di attività di scuola guida e di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.

Tutte le cifre indicate nel presente Regolamento devono intendersi automaticamente aggiornate ai nuovi valori che saranno individuati da provvedimenti legislativi successivi alla sua entrata in vigore.

ART. 23

Entrata in Vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno successivo alla scadenza del periodo di pubblicazione della deliberazione consiliare di approvazione.

ART. 24

Norma Finale

1. Il presente Regolamento sarà pubblicato integralmente all'Albo Pretorio della Provincia di Campobasso, come pure ogni modifica od integrazione allo stesso.